

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, comma 4, il quale dispone che "per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005, e successive modificazioni, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - di una struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2012, come modificato dal decreto 17 gennaio 2013, che ha riorganizzato la suddetta struttura di missione;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2013, in corso di registrazione, con il quale si dispone che le strutture di missione continuino ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e decadano, ove non confermate, decorsi trenta giorni dal giuramento del Governo in carica;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed in particolare l’art. 3, per quanto attiene alla collaborazione del Corpo della Guardia di finanza con gli Organi istituzionali;

VISTA la convenzione in data 15 febbraio 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Corpo della Guardia di finanza, con cui viene sancita una collaborazione tra i soggetti stipulanti tesa a realizzare un interscambio di dati e notizie per la valutazione dell’impatto della regolazione;

CONSIDERATO il rilevante volume dell'attività contenziosa e istruttoria di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e che è necessario continuare a garantire l’attività di studio, analisi e valutazione delle implicazioni economico - finanziarie dei provvedimenti normativi, nonché il supporto negli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza anche in relazione agli adempimenti governativi conseguenti alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

RITENUTO pertanto necessario confermare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – della sopracitata struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

RITENUTO altresì opportuno rivedere l'organizzazione della struttura medesima, nell'ottica della riduzione dei costi di funzionamento

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dal 28 maggio 2013 la struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è confermata presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con le modifiche di cui al presente decreto.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

1. Il responsabile della struttura di missione è il Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

2. La struttura di missione collabora, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, con l'Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con gli altri Uffici del Dipartimento ed opera in raccordo con gli altri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio.

3. Per i compiti specifici e per il necessario supporto organizzativo, alla struttura di missione è assegnato un contingente aggiuntivo composto da un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell' articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il quale è previsto un trattamento economico accessorio non superiore a quello massimo attribuito ai Coordinatori di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre pubbliche amministrazioni del comparto Ministeri, cui sarà attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' altresì assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 14 unità assegnate con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio e individuate tra i dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio o presso le Amministrazioni del comparto Ministeri posti in posizione di comando, fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio. Nell'ambito del predetto contingente non più di 4 unità possono essere scelte anche tra Amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri e 7 unità sono scelte tra il personale di cui alla Convenzione citata in premessa, posto in posizione di fuori ruolo con trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il personale di cui al comma 3 chiamato in posizione di comando o fuori ruolo si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3

1. Con successivi provvedimenti verrà individuato il personale, anche dirigenziale, da assegnare alla struttura di missione.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui seguenti capitoli di pertinenza del centro di responsabilità n. 1 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- cap. 174
- cap. 185.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 maggio 2013

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 41.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 1488 in data 4 giugno 2013.